REGOLAMENTO (CEE) N. 538/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione per quanto riguarda la durata di validità dei titoli di importazione del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo con l'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme di fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso (3), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2435/70 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2196/71 della Commissione, del 13 ottobre 1971, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2637/70 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'importazione nei settori dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1167/72 (6) ha limitato la durata di validità del titolo di importazione per alcuni prodotti ;

considerando che, data la situazione particolare che caratterizza attualmente l'offerta e la domanda sul mercato mondiale, è opportuno, per assicurare la stabilità dell'approvvigionamento in riso nella Comunità, protrarre la durata di validità dei titoli d'importazione prevista attualmente ; che, prolungando questa durata a 60 giorni, lo scopo ricercato può essere raggiunto pur permettendo di limitare gli effetti perturbatori dell'instabilità persistente del mercato mondiale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2196/71 è sostituito dal seguente paragrafo :

« 1. In deroga all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2637/70 il titolo d'importazione, la cui domanda è depositata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è valido dal giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 :

— per 30 giorni per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE,

— per 60 giorni per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE altri che quelli di cui al paragrafo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
(4) GU n. L 262 del 30. 11. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 231 del 15. 10. 1971, pag. 28.
(6) GU n. L 129 del 6. 6. 1972, pag. 8.